(N. 225)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TADDEI e ROGADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1953

Liquidazioni delle pensioni ai dipendenti dello Stato che abbiano prestato il massimo del servizio utile

ONOREVOLI SENATORI. È noto agli onorevoli colleghi che ha ricevuto più volte conferma il proposito di venire incontro alle legittime aspettative dei pensionati dello Stato per alleviare il disagio in cui versano in conseguenza di un inadeguato trattamento economico.

Le esigenze del bilancio hanno finora impedito di porre in atto tali intendimenti, ma in attesa che condizioni più favorevoli consentano di riordinare del tutto la materia, appare necessario, nel frattempo, rivedere almeno quelle norme che il tempo ha chiaramente indicate come meno adatte a regolare la materia e la cui riforma non incida in modo sensibile sugli stanziamenti.

Sono tali le disposizioni concernenti la misura del massimo della pensione conseguibile e quelle che per gli appartenenti alle Forze armate sono relative alla ritenuta in conto tesoro gravante sugli assegni provvisori di riserva o di ausiliaria.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 modificato dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, stabilisce che la misura massima della pensione normale spettante agli impiegati civili ed agli ufficiali che abbiano raggiunto 40 anni di *servizio utile*, e di quella spettante ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza, i quali abbiano 25 anni di *servizio utile*, è pari ai nove decimi dell'ultimo stipendio o paga percepiti.

Concorrono a determinare il periodo di *servizio utile* gli anni di servizio effettivamente prestato e, in aggiunta, il tempo trascorso in particolari impieghi (campagne di guerra – articolo 64 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70; servizi speciali – articolo 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480).

L'applicazione delle norme citate conduce però al risultato di livellare ad un certo punto il trattamento di quiescenza, proprio a scapito di coloro i quali servono più a lungo lo Stato e assolvono i compiti più gravosi.

Infatti non vengono valutati, ai fini della pensione, nè il periodo di servizio effettivo nè

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

il periodo di servizio utile eccedente 40 o 25 anni, rispettivamente per le categorie anzidette, sicchè la possibilità di far valere interamente, a tali effetti, le prestazioni fornite dai dipendenti statali, è in ragione inversa della loro durata. Il rilievo non può essere giustificato dal fatto che la maggiore permanenza in servizio comporta l'eventuale aumento degli assegni e per conseguenza una liquidazione più favorevole della pensione, in quanto permane l'incongruenza di consentire un notevole beneficio entro limiti che ne escludono del tutto il personale più benemerito.

La sperequazione appare ancor più evidente ove si consideri che fra i periodi utili ai fini della pensione è compreso anche per non più di otto anni, quello trascorso dagli ufficiali nella categoria dell'ausiliaria o riserva sicchè esso concorre a far conseguire il massimo trattamento di quiescenza per coloro il cui rapporto di impiego pubblico sia prematuramente cessato mentre non ha alcuna rilevanza per quelli che abbiano già 40 anni di servizio utile.

L'assetto della materia non corrisponde, perciò, alle esigenze della realtà sociale da cui le norme traggono origine, sì da riuscire contrastante con gl'interessi dell'Amministrazione e dei singoli: dell'una, perchè il trattamento di quiescenza non è tale da invogliare i dipendenti, come sarebbe desiderabile, a rimanere in servizio fino al limite consentito; degli altri, perchè non è equo trascurare, ai fini della pensione, una parte cospicua della loro attività, quando il principio generale che presiede al regolamento della materia riposa sulla considerazione della durata del servizio prestato.

Si presenta pertanto la necessità di elevare il massimo della pensione di una modesta percentuale che consenta di migliorare leggermente il trattamento dei dipendenti statali che abbiano superato il massimo del servizio utile: lieve beneficio materiale e notevole soddisfazione di ordine morale.

Bisogna poi soggiungere che sugli stipendi grava la ritenuta del 6 per cento istituita con la legge 7 luglio 1876, n. 3212, modificata dall'articolo 1 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e che tale ritenuta venne estesa, col regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, all'assegno provvisorio di quiescenza degli ufficiali in ausiliaria o riserva.

La ritenuta sulle pensioni è invece fissata nella misura del 2 per cento.

Ora, gli ufficiali che transitano nell'ausiliaria o riserva con 40 anni di servizio utile liquidano un trattamento di quiescenza che, pur essendo definito «provvisorio», in realtà è definitivo perchè nel caso si ha diritto al massimo della pensione e non è consentita una successiva, diversa liquidazione, salvo che gli ufficiali medesimi siano richiamati in servizio per almeno sei mesi e percepiscano uno stipendio maggiore di quello goduto all'atto del collocamento in congedo (articolo 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457).

Ma quest'ultima eventualità è inconferente in quanto, ove essa si verifichi, l'interessato ha diritto agli assegni di attività che comportano, ovviamente, la ritenuta del 6 per cento.

Tali constatazioni valgono a dimostrare in modo non equivocabile che la materia è ordinata al fine di sottoporre a diverso onere gli assegni di attività di servizio e quelli di quiescenza non suscettibili di variazione, fra i quali è appunto compreso l'assegno di ausiliaria o riserva attribuito agli ufficiali che abbiano 40 anni di servizio utile.

Diverso apprezzamento non potrebbe ricavarsi dalla norma contenuta nell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, la quale, precisando che la ritenuta del 6 per cento si applica *pure sull'assegno provvisorio di pensione* degli ufficiali in ausiliaria o riserva, ha voluto chiaramente indicare che ne restano esclusi gli assegni liquidati in misura pari alla futura pensione.

Sarebbe, invero, questione di puro formalismo attribuire valore determinante alla circostanza che l'assegno anzidetto viene denominato *provvisorio*, senza discriminazione, e trascurare invece la realtà dei rapporti, da cui risulta che si tratta di assegni definitivi. Manca pertanto la necessaria giustificazione per pretendere, nel caso, una ritenuta diversa da quella gravante sulle pensioni, e a questa esigenza occorre provvedere sì da conferire all'ordinamento della materia un assetto più aderente ai princìpi generali cui esso è informato.

Considerato, poi, che il massimo della pensione, per effetto di quanto è stato innanzi esposto, verrebbe raggiunto secondo la proposta in esame con 45 anni di servizio utile, è evidente che il trattamento di ausiliaria o riserva risulterebbe pari a quello definitivo di quiescenza al raggiungimento dello stesso limite.

A quest'ultimo occorre pertanto riferirsi per stabilire quando la ritenuta del 6 per cento va ridotta al 2 per cento.

La lieve maggiorazione che gli assegni di quiescenza conseguirebbero per effetto della revisione di cui al presente disegno di legge, potrebbe essere fronteggiata con i normali stanziamenti di bilancio dei vari Ministeri,

Il presente disegno di legge vuole costituire un tangibile segno di riconoscimento per i sacrifici finora imposti dagli eventi alla categoria dei pensionati e da questa sopportati con serena comprensione delle supreme esigenze del Paese e con immutata fedeltà alle istituzioni.

Si confida, pertanto, che ottenga l'approvazione degli onerevoli colleghi il disegno di legge che viene sottoposto al loro esame, col quale:

viene elevato dal 90 al 95 per cento il massimo della pensione, stabilendo aumenti dell'uno per cento per ogni anno di servizio utile oltre il quarantesimo, per gli impiegati civili e gli ufficiali, ed oltre il venticinquesimo per i sottufficiali e i militari di truppa;

viene ridotta dal 6 al 2 per cento la ritenuta gravante sull'assegno provvisorio di ausiliaria per gli ufficiali che abbiano 45 o più anni di servizio utile a pensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La pensione normale spettante agli impiegati civili e agli ufficiali che abbiano raggiunto 40 anni di servizio utile è pari ai 90 centesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni pensionabili integralmente percepiti.

Per ciascun anno di servizio utile, oltre il quarantesimo, e per non più di cinque, la percentuale di cui al primo comma è aumentata in ragione dell'uno per cento dell'ultimo stipendio e degli altri assegni pensionabili integralmente percepiti, fino a raggiungere il massimo del 95 per cento.

Art. 2.

La pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sottufficiali e alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è pari, dopo 20 anni di servizio effettivo, a 60 centesimi dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.

Per ciascun anno di servizio utile oltre il ventesimo di servizio effettivo, e per non più di cinque, la percentuale di cui al primo comma è aumentata in ragione del 6 per cento degli anzidetti assegni, fino a raggiungere il 90 per cento dei medesimi.

Per ciascun anno di servizio utile, oltre il venticinquesimo, e per non più di cinque, è concesso un ulteriore aumento in ragione dell'uno per cento degli ultimi assegni pensionabili percepiti, fino a raggiungere il massimo del 95 per cento.

Art. 3.

La ritenuta del 6 per cento applicabile, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, sull'assegno provvisorio di pensione degli ufficiali in ausiliaria o in riserva, è ridotta al 2 per cento per gli ufficiali che abbiano 45 o più anni di servizio utile a pensione.